

PERSONALE

Niente tetti all'accessorio per i compensi degli avvocati pubblici

Un ente locale ha chiesto un parere sulla complessa disciplina concernente i compensi professionali spettanti agli avvocati interni nei casi di sentenze favorevoli all'ente in relazione ai fondi della contrattazione decentrata del personale dirigente e dipendente; la questione è stata affrontata dalla deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo Puglia, 13 dicembre 2016, n. 200/2016/PAR

Il quadro normativo

La deliberazione in commento evidenzia che la disciplina introdotta dall'articolo 9 del Dl. n. 90/2014 prevede la computabilità dei compensi professionali agli avvocati degli enti territoriali nel limite retributivo di cui all'art. 23-ter del Dl. n. 201/2011 (livello remunerativo massimo onnicomprensivo); stabilisce che i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno, e che, nei casi di compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, devono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Compensi professionali e limiti per la retribuzione accessoria

Secondo la deliberazione in commento, anche sulla scorta degli orientamenti già formati sulla materia, per i compensi professionali dei legali interni non possono trovare applicazione i limiti previsti per la retribuzione accessoria del personale dipendente di cui all'articolo 1, comma 236, Legge n. 208/2015.

Inoltre, le risorse destinate agli avvocati interni degli enti continuano a transitare necessariamente dai previsti fondi della contrattazione decentrata (la deliberazione chiarisce, altresì, che le spese relative al trattamento accessorio, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare ed impegnate in tale esercizio; inoltre, le spese per i trattamenti accessori rientrano nella casistica inerente fondi pluriennali vincolati di parte corrente).

Pertanto, per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali. Quanto all'individuazione del tetto massimo per la corresponsione dei compensi professionali nei limiti del corrispondente stanziamento dell'anno 2013, ritiene la deliberazione in commento che ove non sia individuabile un effettivo stanziamento dell'esercizio 2013 per compensi professionali in caso di compensazione integrale delle spese, l'importo da assumere come base di riferimento possa individuarsi in un importo pari alla somma complessiva che l'ente avrebbe dovuto correttamente impegnare e liquidare nel corso dell'esercizio 2013 o con riferimento ad altra modalità ritenuta idonea dall'ente tenendo comunque conto che la contrattazione decentrata destinata a regolare la distribuzione dell'incentivo deve adottare obbligatoriamente criteri oggettivamente misurabili basati sul rendimento individuale.

Infine, per la verifica dell'osservanza del vincolo di contenimento delle spese del personale previsto dal comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006, occorre far riferimento al dato della spesa impegnata ed inoltre, tra le componenti negative del conto economico, devono essere iscritti tutti

i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente, liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/01/2017

Autore: Giovanni G.A. Dato